

Multe, notifica oltre il termine: no all'obbligo di comunicare i dati del conducente Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.05.2011 n° 1118 .



Dopo aver provveduto al pagamento della sanzione, la proprietaria del veicolo inviava missiva raccomandata dove comunicava di non poter comunicare i dati del conducente motivando, peraltro, che la contestazione era pervenuta trascorsi 5 mesi dalla notifica del verbale concernente la prima contestazione. In seguito veniva notificato ulteriore verbale dove le si addebitava la mancata comunicazione dei dati dell'autore della prima infrazione. La vicenda giudiziaria sfocia in Cassazione, dove il ricorso della proprietaria del veicolo è stato ritenuto inammissibile: il quesito formulato è stato giudicato carente di ogni riferimento alla fattispecie concreta, mancando l'esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e la regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare secondo il ricorrente, diversa rispetto a quella applicata dal giudice di merito e sulla quale si fonda l'asserito errore di diritto. Pur dichiarando tale inammissibilità, la Corte coglie la particolarità del caso sottoposto al suo esame per enunciare un principio di diritto che potrebbe rivelarsi utile a controversie analoghe in sede di opposizione dinanzi al giudice di pace. In merito alla contestazione relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente di un veicolo, regolata dall'[art. 126 bis](#), C.d.S., a dir della Cassazione, qualora la contestazione dell'infrazione principale sia avvenuta in ritardo, per superamento del termine di 150 gg. (in seguito alla riforma abbreviato a 90 gg.) di cui all'[art. 201](#), C.d.S., non c'è obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente. Deve quindi ritenersi illegittima la pretesa sanzionatoria derivante dall'infrazione per mancata comunicazione degli estremi dell'autore, la quale sia contestata con apposito verbale, a seguito della prima violazione contestata.

Revisione della patente: sull'impugnazione decide il giudice amministrativo Consiglio di Stato , sez. V, ordinanza 01.03.2011 n° 964 .



Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. E' questo il principio con cui la IV sezione del CdS ha respinto l'appello cautelare proposto dal Ministero dei Trasporti avverso l'ordinanza cautelare emessa dal TAR

Lecce, ritenendo sussistente la giurisdizione del GA in caso di revisione della patente di guida, per perdita totale di tutto il punteggio a disposizione.

Per la Sezione, anche nel merito l'appello è infondato non risultando dimostrata la ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di decurtazione del punteggio da parte dell'Anagrafe Nazionale. Inoltre, ha proseguito il Collegio, "dalla conoscenza dei verbali di contestazione non può desumersi la conoscenza della decurtazione dei punti-patente, perché quest'ultima avviene solo quando l'eventuale contestazione diviene definitiva ex art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 285/1992".

Il condòmino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato se non c'è divieto Tribunale Campobasso, sez. civile, sentenza 02.05.2011 .



Il giudice monocratico di Campobasso si è pronunciato in primo grado in materia condominiale su un giudizio intrapreso nell'anno 2000, al quale ne furono riuniti altri tre, ed in relazione al quale furono già emanate talune sentenze non definitive. Oltre ad accogliere l'impugnazione di due delibere emanate dall'ente condominiale convenuto, il giudice monocratico ha accertato che un condòmino, dal giugno 2000, si era

legittimamente distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato: da quel momento non è più tenuto a corrispondere le spese di uso dell'impianto, bensì unicamente quelle di manutenzione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Cass. civ. n. 5974 del 25.03.2004): un condòmino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccarsi dall'impianto in assenza di qualsiasi autorizzazione degli altri condòmini, qualora dimostri che dalla separazione della sua unità immobiliare non scaturisca aggravio di spesa per gli altri utenti, né squilibrio termico all'edificio. Il Tribunale precisa che il distacco del singolo utente non è praticabile quando il regolamento di condominio ponga un espresso divieto in tal senso, facendo tuttavia salva la delibera adottata all'unanimità dei condòmini, ovvero la modifica del regolamento sul punto. Il condòmino che intraprese il giudizio deciso con la pronuncia in commento ha dato prova della data di effettivo distacco della propria unità immobiliare dal riscaldamento comune. Da quel momento, pur permanendo l'obbligo di pagare le spese di conservazione, quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione e la sostituzione della caldaia, non deve più corrispondere le spese di utilizzo.



FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

